

Codice A1811A

D.D. 24 agosto 2015, n. 2045

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. - Lago Maggiore. Comune di Baveno. Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente Hotel Carillon di Racchelli D.

Premesso che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della medesima legge regionale compete altresì alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri, mentre compete ai comuni il rilascio di detta autorizzazione ove gli interventi in argomento riguardino occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadrati.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Baveno in data 30/07/2015, con la quale sono stati trasmessi elaborati progettuali presentati da Racchelli Daniela in qualità di legale rappresentante dell'Hotel Carillon di Racchelli D., con sede in Baveno, Via Nazionale del Sempione, 2 (P. Iva 02131910032) relativi alla realizzazione di un'area di balneazione nello specchio acqueo antistante la particella n. 707 del foglio 7 del comune di Baveno.

Rilevato che l'intervento consiste nella delimitazione di specchio acqueo da adibire a balneazione, individuato tra numero due moli in pietra, mediante la posa di gavitelli galleggianti legati tra loro da cima, per una estensione fronte lago di circa metri 11, sino ad una distanza di 8 metri dalla costa, per un totale di circa 88 metri quadrati.

Ritenuto pertanto, in relazione alle competenze regionali sopra descritte, di esprimersi limitatamente agli aspetti riguardanti la interdizione della navigazione, demandando, per competenza, al Comune il rilascio dell'autorizzazione ad occupare sedime demaniale inferiore a 100 metri quadrati.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acqueei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Ritenuto che per una migliore individuazione dello specchio acqueo in argomento, ove viene disposta l'interdizione della navigazione, ed in ottemperanza al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" che definisce, in particolare, le modalità di delimitazione degli specchi acqueei riservati alla balneazione, lungo la linea perimetrale esterna, in sostituzione dei gavitelli secondo quanto previsto da progetto, dovrà essere prevista la posa di n. 2 boe gialle sferiche da collocarsi a pari distanza tra loro e tra i moli, così come riportato negli elaborati grafici opportunamente rettificati.

Visto che nella lettera di trasmissione della documentazione il Comune di Baveno dichiara che nello specchio acqueo individuato per la balneazione non vi sono altre concessioni o diritti di terzi in atto.

Considerato che la individuazione di un'area di interdizione alla navigazione, da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, ed al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato dal Consiglio comunale di Baveno con deliberazione n. 54 in data 24/11/2011 e viste, in particolare, le Norme di Attuazione nonché la Tavola A2, secondo le quali, l'area in questione, in quanto definita “di completamento”, può essere destinata a nuove concessioni demaniali.

Ritengo pertanto di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato, dando atto che l'area interdetta alla navigazione dovrà essere delimitata da n. 2 boe gialle sferiche, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali rettificati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo destinato alla balneazione, avente lunghezza fronte lago di circa metri 11, sino ad una distanza di metri 8 dalla costa, individuato di fronte alla particella 707 del foglio n. 7 del comune di Baveno, così come richiesto dalla ditta Hotel Carillon di Racchelli Daniela, meglio individuata in premessa. Lo specchio acqueo di interdizione alla navigazione viene individuato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, così come rettificati secondo quanto riportato in premessa, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Le numero due boe, di delimitazione dell'area di interdizione alla navigazione nonché di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante “Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi” approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.

Lo specchio acqueo in argomento dovrà essere tenuto libero da manufatti per l'ormeggio di imbarcazioni quali pontili.

Eventuali boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.

L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.

Il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

La ditta richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa e ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.

Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

Negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti